

## Elezioni del Consiglio regionale

Estratto dal regolamento organico del Gruppo Coop Società Cooperativa  
approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23 settembre 2020

Attenzione:

Le elezioni del Consiglio regionale sono disciplinate nel regolamento organico nel capitolo 5 "Regolamento elettorale degli organi Coop". L'estratto che segue presenta tutte le disposizioni rilevanti per l'elezione dei consigli regionali e per l'esercizio dei diritti elettorali dei soci.

L'articolo 29 degli statuti attribuisce in ultima istanza al Consiglio di amministrazione la competenza di emanare e modificare il regolamento organico.

### 1. Elezioni del Consiglio regionale

#### *Art. 1 Competenza*

Lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale è di competenza del Comitato del Consiglio regionale.

#### *Art. 2 Data delle elezioni*

La data delle elezioni viene fissata dal Consiglio d'amministrazione almeno 6 mesi prima dello svolgimento. Le elezioni del Consiglio regionale si svolgono lo stesso anno delle elezioni per il rinnovo totale del Consiglio d'amministrazione, ma devono avere luogo almeno 60 giorni prima delle elezioni del Consiglio d'amministrazione.

#### *Art. 3 Diritto elettorale*

Sono eleggibili e hanno diritto di voto, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 19 degli Statuti, tutti i soci che al momento delle elezioni hanno residenza legale nella rispettiva circoscrizione elettorale. Sono eleggibili solo i membri che hanno raggiunto il 18° anno di età.

#### *Art. 4 Circoscrizioni elettorali/sottocircoscrizioni elettorali*

- 1 Ogni Regione costituisce una circoscrizione elettorale.
- 2 Il Comitato del Consiglio regionale ha la facoltà di costituire delle sottocircoscrizioni e di conferire a tali sottocircoscrizioni i mandati disponibili in base al numero di soci rilevati nell'anno precedente alle elezioni (stato al 31 dicembre). La data per la determinazione dell'anno antecedente le elezioni è la

data stabilita dal Consiglio d'amministrazione in cui viene effettuata ai sensi dell'art. 6 la pubblicazione della lista di candidati da parte dei Consigli regionali.

*Art. 5 Revoca del mandato / Nessuna sostituzione*

- 1 In caso di trasferimento dalla Regione di un membro del Consiglio regionale, il suo mandato decade automaticamente.
- 2 Durante il periodo di mandato del membro del Consiglio regionale revocato non si provvede a una sua sostituzione.

*Art. 6 Lista di candidati al Consiglio regionale*

- 1 Al Consiglio regionale spetta il diritto di sottoporre ai soci una lista di candidati. Tale lista, che può comprendere al massimo 5 (Ticino: massimo 2) rappresentanti del personale, deve essere resa nota sulla stampa Coop entro 90 giorni dalla data delle elezioni assieme alle disposizioni pertinenti del regolamento elettorale.
- 2 I rappresentanti del personale devono essere indicati come tali, ma non vengono votati separatamente bensì sono soggetti alle stesse regole sulla maggioranza valevoli per tutti i candidati. Qualora nel corso delle elezioni per iscritto non dovesse essere eletto alcun rappresentante del personale, non saranno considerate le disposizioni relative all'elezione del rappresentante del personale nel Comitato del Consiglio regionale.

*Art. 7 Liste di candidati dei soci*

- 1 Un numero corrispondente ad almeno il 6% dei soci di una circoscrizione elettorale o di una sottocircoscrizione elettorale ha il diritto di presentare una propria lista di candidati entro 15 giorni dalla pubblicazione della lista dei candidati per la rispettiva circoscrizione o sottocircoscrizione elettorale.
- 2 Le liste di candidati possono contenere al massimo un numero di soci eleggibili tale da corrispondere al numero di mandati attribuiti alla circoscrizione o alla sottocircoscrizione elettorale.
- 3 Le liste di candidati devono essere provviste di una denominazione.
- 4 Chi sottoscrive una lista di candidati deve scrivere a mano nome, cognome, indirizzo, anno di nascita, numero di socio oppure di abbonamento a Cooperazione, nonché apporre una firma autografa. In mancanza di una di queste premesse, il socio in questione verrà depennato dalla lista senza essere sostituito.
- 5 I firmatari della lista di candidati devono inoltre accertarsi che il candidato proposto intenda accettare il mandato. I candidati devono risultare iscritti come soci almeno 12 mesi prima della pubblicazione della lista elettorale approvata dal Consiglio regionale e non possono firmare la propria candidatura.
- 6 Le candidature scritte a mano vanno presentate in originale.

#### *Art. 8 Elezione tacita*

Qualora entro il termine indicato non vengano presentate ulteriori liste di candidati, il Consiglio regionale risp. le persone da lui designate può dichiarare tacitamente eletti i candidati proposti. Tale decisione deve essere pubblicata nella stampa Coop.

#### *Art. 9 Conferenza di conciliazione*

- 1 Qualora il numero dei candidati ecceda il numero dei mandati, i gruppi proponenti devono organizzare una conferenza di conciliazione entro 15 giorni dal termine di consegna delle liste allo scopo di pattuire una lista di candidati comune. Se questa conciliazione viene raggiunta, il Consiglio regionale risp. le persone da esso designate può dichiarare tacitamente eletti i candidati proposti. Tale decisione deve essere pubblicata nella stampa Coop.
- 2 Qualora non si giunga a un accordo, devono essere indette elezioni per iscritto. Tale comunicazione va data immediatamente nella stampa Coop.

#### *Art. 10 Elezioni per iscritto / Ufficio elettorale*

- 1 Una volta deciso lo svolgimento di elezioni per iscritto, il Comitato del Consiglio regionale costituisce tempestivamente un ufficio elettorale. Esso è diretto dal capo del Servizio giuridico di Coop oppure – nel caso si svolgano contemporaneamente elezioni per iscritto in diverse Regioni – da un giurista da questi designato.
- 2 Dell'ufficio elettorale fanno parte inoltre soci di Coop che non sono candidati nonché collaboratori della corrispondente Regione di vendita che sono idonei al ruolo. I firmatari delle altre liste di candidati hanno inoltre il diritto di delegare all'ufficio elettorale rispettivamente una persona di propria fiducia. I candidati non possono far parte dell'ufficio elettorale.
- 3 Il capo dell'ufficio elettorale vigila sull'esecuzione regolare dell'elezione e organizza e coordina lo spoglio dei voti, sul quale viene redatto un verbale.
- 4 Il capo dell'ufficio elettorale consegna al presidente del Consiglio regionale il verbale con i risultati delle elezioni. Una copia è destinata al presidente del Consiglio d'amministrazione.
- 5 Le spese per l'esecuzione delle elezioni per iscritto sono a carico di Coop. Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di impartire istruzioni di carattere amministrativo al riguardo.
- 6 I membri dell'ufficio elettorale che non hanno un rapporto di impiego con Coop vengono remunerati adeguatamente per il loro impegno.

#### *Art. 11 Elezioni per corrispondenza*

- 1 La documentazione elettorale deve essere inviata ai soci al più tardi entro 20 giorni dalla data dell'elezione. Il socio deve sottoscrivere la busta elettorale, porre la scheda di voto in una busta a parte e di seguito inserirla nella busta elettorale.

- 2 Le elezioni vengono effettuate per posta (elezioni per corrispondenza). Tutte le buste elettorali devono rimanere chiuse e tenute sotto chiave nell'ufficio elettorale fino alla data dell'elezione.
- 3 Nella procedura elettorale è possibile ricorrere anche ai mezzi elettronici.

*Art. 12 Requisito della maggioranza*

- 1 Per ogni circoscrizione o sottocircoscrizione elettorale vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza semplice) a condizione che siano disponibili dei mandati.
- 2 Qualora due candidati ottengano lo stesso numero di voti, si decide a sorte tra di loro.

**Commento in vista delle elezioni del Consiglio regionale del 2020/2021**

Sull'art. 3: In caso di creazione di sottocircoscrizioni, il diritto di voto attivo e passivo può essere esercitato solo nella sottoscrizione elettorale nella quale è domiciliato l'elettore. Per i rappresentanti del personale si applica tuttavia il principio del luogo di lavoro (decisione del Consiglio d'amministrazione del 27 giugno 2003).